

Newsletter n. 2 / 2021

SI ALLA TENUITÀ DEL FATTO IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PIÙ SCADENZE.

La terza Sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza N. 25776 del 10 febbraio 2021 (dep. 7 luglio 2021) aveva ritenuto che, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* c.p.,

La più recente sentenza del 12 marzo 2021, N. 9909, della medesima sezione della Cassazione, ha invece statuito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche all'omissione contributiva che si prolunghi per più periodi di inadempimento.

Secondo tale pronuncia, infatti, **la pluralità di scadenze inevase non mette in dubbio che il reato sia unico.** Ciò che conta è la somma dei mancati versamenti.

Perciò, non si può considerare reato ogni singolo inadempimento e dichiarare quindi l'"abitualità" della condotta, con la conseguenza di impedire l'applicazione dell'articolo 131-*bis* del Codice penale, (causa di esclusione della punibilità).

Il reato di omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'art. 2, comma 1-*bis* d. l. n. 463 del 1983 è un reato unico, che si perfeziona nel momento in cui, sommando i mancati versamenti, si verifica il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000, rapportati ad anno solare.

Pertanto, non può escludersi il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sulla sola base di una reiterazione della condotta illecita.

Avv. Massimo Biffa

PATTI PARASOCIALI E OPZIONI PUT AND CALL: I CONFINI DELLE VIOLAZIONI DEL PATTO LEONINO

L'atto costitutivo delle società di persone e di capitali regola, secondo le modalità determinate in libertà dai soci, la loro partecipazione agli utili e alle perdite, con l'unico limite di cui all'articolo 2265 del codice civile, che vieta l'esclusione di uno o più soci dalla totale partecipazione agli utili o alle perdite (c.d. divieto del patto leonino).

Il c.d. patto leonino è una clausola negoziale stipulata fra alcuni soci, e talvolta inserita nell'atto costitutivo ovvero in un patto parasociale, con la quale gli stessi stabiliscono l'esclusione degli altri soci dalle partecipazioni agli utili o l'esclusione di sé stessi dalla contribuzione alle perdite della società.

Detta stipulazione è in contrasto con la natura stessa del contratto di società, che dall'art. 2247 del codice civile è così definito : *"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"*.

Inoltre pur non facendosi alcun accenno alla contribuzione alle perdite come scopo del contratto sociale, l'assunzione del rischio di parteciparvi va considerata quale naturale conseguenza del conseguimento del guadagno.

Il patto Leonino sarebbe dunque nullo ed è finalizzato a dissuadere i soci che vorrebbero svolgere la *"parte del leone"*.

Le caratteristiche della totale esclusione del socio dagli utili o dalle perdite sono delineate in alcune fondamentali sentenze della Corte di Cassazione Civile, ed in particolare nella sentenza Cass. Civ. n. 8927/1994, e nelle sentenze conformi (Cass. Civ. n. 763/2016 e Cass. Civ. 17498/2018).

Tali caratteristiche dovrebbero essere rappresentate da situazioni di **assoluta e costante esclusione dagli utili e dalle perdite**, ovvero il singolo socio dovrebbe essere per patto statutario **escluso in toto dall'una o dall'altra situazione o da entrambe**. Il divieto del patto leonino non comprende solo l'ipotesi di esclusione in senso formale, ma si estende al caso in cui la partecipazione sia di modesta entità o quando sia solo astratta e concretamente irraggiungibile.

Nel riferito contesto normativo è di particolare interesse la recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, del 07-10-2021, n. 27227, che delimita i confini della violazione del patto leonino anche in presenza di **opzioni put e call** collocate in **patti parasociali** conclusi tra i soci di una società.

Si rammenta che i patti parasociali, pur vincolando esclusivamente le parti contraenti e pur non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, devono ritenersi illegittimi quando il contenuto dell'accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali inderogabili.

Newsletter n. 2 / 2021

D'altra parte le *call options* sono contratti in cui l'acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un determinato bene a un prezzo specifico, mentre le *put options* sono contratti in cui l'acquirente acquista, con il pagamento del premio, il diritto, ma non l'obbligo, di vendere un determinato bene a un prezzo specifico

La riferita pronuncia è espressa in ordine alla legittimità del patto parasociale contenente un'opzione put e call, con specifico riferimento alla possibile interferenza di quest'ultima con il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., e stabilisce che le opzioni put e call possono trovare collocazione in patti parasociali conclusi tra i soci di una società e possono violare il divieto di patto leonino quando alterino la struttura e la funzione del contratto sociale, senza che possa assumere rilievo il mero trasferimento del rischio interno fra i soci.

La Suprema Corte ha quindi confermato il principio per il quale è illecito il patto che determina l'esclusione "assoluta" e "costante" di un socio dalla partecipazione agli utili e/o dalla sopportazione delle perdite, tuttavia con la precisazione per cui, ove detto patto conservi intatta la *causa societatis* e persegua un interesse meritevole di tutela, lo stesso deve essere ritenuto lecito.

Avv. Mario Caprini

NUOVE FRONTIERE PER LA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA QUALI RISCHI E COME ASSICURARLI

I vantaggi della sponsorizzazione sportiva sia come ritorno di immagine sia come beneficio fiscale sono ormai dati acquisiti.

Molte aziende hanno potuto sperimentare come legare il proprio nome ad un atleta, ad un team o ad una Federazione sportiva possa portare importanti ritorni economici.

Per questo mi sono occupato di vari contratti del genere ed ho avuto modo di verificarne le possibili problematiche e come tutelarsi dai rischi o come le aziende possano stipulare contratti importanti con premi in caso di vittoria limitando l'esborso economico.

Quello che in Italia è ancora poco conosciuto, anzi forse per niente è la possibilità di assicurare (nel senso proprio della parola) i rischi legati a queste sponsorizzazioni.

Si tratta delle così dette polizze contingency molto diffuse negli States o oltremarina ma sconosciute o quasi in Italia.

In particolare uno dei meccanismi, spesso previsto nei contratti di sponsorizzazione, è quello di prevedere un premio (anche molto elevato) in caso di importante vittoria dello sponsorizzato in un evento importante (Olimpiadi, Mondiali, Europei). La vittoria in questo caso farebbe aumentare la popolarità dello sponsorizzato (sia esso un atleta o un club o una Federazione), la visibilità dello sponsor ma anche il costo che lo sponsor deve pagare, legato a quella vittoria.

Ebbene questo costo (spesso elevato e che costringerebbe comunque l'azienda ad immobilizzare riserve importanti) può essere assicurato. In altre parole lo sponsor può mettere in bilancio delle somme certe (pari alla polizza assicurativa che andrà a pagare) e sicuramente molto più basse del premio dovuto in caso di vittoria. L'assicurazione prende su di sé il "rischio" vittoria.

Se invece si decide di sponsorizzare un evento e questo per motivi anche di forza maggiore (maltempo, pandemia come purtroppo successo) non si dovesse tenere, sia lo sponsor che l'organizzatore dell'evento avrebbero un danno economico. Ebbene questo rischio e questo danno economico possono essere anch'essi assicurati

Infine, sempre a proposito di assicurazioni legate ai contratti sportivi di sponsorizzazione c'è il rischio di una campagna di sponsorizzazione che vada male o che addirittura rovini l'immagine dell'azienda. La campagna di sponsorizzazione potrebbe andar male per comportamenti scorretti dello sponsorizzato, per un esame antidoping positivo da parte dello sponsorizzato, per un suo infortunio che non gli consente l'attività agonistica, per una retrocessione. Anche questi rischi possono essere coperti da una polizza assicurativa

Inutile dire che essendo la copertura assicurativa legata all'attività dell'azienda i suoi costi sono deducibili come i normali costi di produzione.

I numerosi successi sportivi dei nostri atleti in questo 2021 e la visibilità che essi hanno ottenuto rende il settore della sponsorizzazione sportiva ancora più interessante.

Lo studio per i numerosi contatti professionali in ambito sportivo è in grado di seguire le Aziende sia nella scelta del soggetto da sponsorizzare, sia esso un atleta, un club o una Federazione Sportiva, sia nella contrattualistica che ne consegue ivi compresa l'assicurazione dei rischi sopra evidenziati.

Avv. Giovanni Fontana

Newsletter n. 2 / 2021

PNRR

350 MILIONI DAL 2022 AL 2026 PER L'INNOVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI AL SUD CON CAPOFILA E PARTNER CON SEDE ANCHE AL DI FUORI DI QUESTO TERRITORIO

I progetti per l'innovazione degli ecosistemi nel Mezzogiorno con creazione di infrastrutture materiali o la rigenerazione di quelle abbandonate dovranno prevedere investimenti compresi tra i 10 e i 90 milioni ed una durata fino a 36 mesi.

Dovranno essere realizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed avere come capofila e/o partner con sede anche al di fuori di questo territorio.

Gli obiettivi della missione 4 del Pnrr definisce gli ecosistemi dell'innovazione «luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, centri di ricerca, società e istituzioni locali che hanno finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca». Possono, infatti, presentare manifestazioni di interesse gli organismi di ricerca, comprese le Università e gli istituti Universitari, in cooperazione tra loro e/o con enti locali, imprese e altri soggetti pubblici o privati, in numero minimo di tre.

L'avviso (n.204/2021-Agenzia per la Coesione Territoriale) ammette i seguenti costi: fabbricati e terreni destinati ad ospitare attività di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione, incluse le spese di recupero, ristrutturazione degli immobili e le spese di progettazione degli interventi; macchinari, strumenti, attrezzature e impianti ad essi connessi, di nuova acquisizione; diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. Il finanziamento potrà coprire fino al 100% dei costi.

Le domande di candidatura devono essere presentate tramite Pec (manifestazione.ecosistemi@pec.agenziacoesione.gov.it) entro le ore 12 di venerdì 12 novembre. Successivamente a questa prima fase, sarà necessario fornire la documentazione tecnica inerente le opere infrastrutturali, gli elementi analitici del piano finanziario e ogni altra documentazione rilevante.

Avv. Francesco Romanello Pomes